



TRIBUNALE DI MASSA
SEZIONE CIVILE

PROCEDIMENTO N.755 /2018

Il Tribunale di Massa in composizione monocratica in persona del Giudice on.
Massimo Ginesi ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in primo grado iscritta al n.755/2018 del Ruolo Generale dell'anno
2018, posta in deliberazione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. promossa da

CONDOMINIO [REDACTED] rappresentata e difesa
dall'avv. MAURIZIO COZZANI, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore
in [REDACTED], per mandato in calce alla citazione

Attrice

contro

STUDIO [REDACTED] rappresentato e difeso dall'avv.
Francesco Leverotti ed elettivamente domiciliato ai fini del presente procedimento in
[REDACTED] presso lo studio del difensore per delega in calce alla
comparsa di costituzione di nuovo difensore

Convenuto

OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo

CONCLUSIONI DI PARTE ATTRICE "Piaccia all'ill.mo Tribunale adito, respinta ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione, in via preliminare: revocare e porre nel nulla nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il Decreto Ingiuntivo n. 127/2018, emesso dal Tribunale di Massa, per i motivi di cui in narrativa; in via riconvenzionale: accertato e dichiarato il non esatto adempimento da parte dello Studio dell'[REDACTED] nell'esecuzione del mandato di amministratore del Condominio [REDACTED] in Massa dallo stesso prestato sino alla data del 30.06.2017, per l'effetto condannare lo Studio [REDACTED]

██████████ al risarcimento dei danni tutti conseguenti a detto inesatto adempimento, in forza di quanto indicato in narrativa, da liquidarsi anche in via equitativa; sempre in via riconvenzionale: nel caso in cui lo ██████████ non sia in grado di rendere conto dei versamenti di cui alla narrativa (punto n° 2 dei motivi d'opposizione), condannare lo Studio dell'██████████ alla restituzione di quanto ingiustificatamente trasferito ed al contempo sempre condannare lo Studio dell'██████████ al risarcimento dei danni a ciò conseguenti; in via subordinata: nella denegata ipotesi in cui Quest'Ill.mo Giudice ritenesse di concedere un qualsivoglia compenso a favore dello ██████████, s'insti affinché detto compenso venga proporzionalmente ridotto alla luce dei denunciati e provati inadempimenti ed al contempo si proceda alla compensazione fra il denegato compenso e quanto lo Studio dell'██████████ dovrà restituire al Condominio opponente, nel caso in cui il convenuto opposto non sia in grado di giustificare la correttezza dei trasferimenti di cui al punto 2 dei motivi di opposizioni sopra indicati. Sempre e comunque con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa".

CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA - Voglia l'ill.mo Tribunale, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, in via preliminare dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione in quanto proposta dall'amministratore in assenza di autorizzazione dell'assemblea dei condomini o di successiva valida e tempestiva ratifica, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto e condanna alle spese di lite; in via principale respingere l'opposizione perché infondata in fatto e diritto e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n° 127/2018 emesso dal Tribunale di Massa in data 1 febbraio 2018, con condanna del Condominio ██████████ alla rifusione a favore dello Studio Dell'██████████ delle spese legali del presente procedimento; in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui il decreto ingiuntivo fosse, per qualsivoglia ragione, revocato e/o dichiarato privo di efficacia, dichiarare che lo Studio ██████████, in virtù dell'espletamento dell'incarico di amministratore ricevuto dal Condominio ██████████, ha diritto a titolo di compenso per il secondo semestre dell'anno 2015 e il primo e secondo semestre dell'anno 2016 alla somma di € 6.630,00 oltre interessi ex art. 1284 com. IV c.c. dal deposito del ricorso ex art. 633 cpc al saldo. Con vittoria di spese e competenze del presente procedimento.

AI SENSI DELL'ART. 132 c.p.c. mod. art 45 L. 69/2009 SI OMETTE LA ESPOSIZIONE DELLO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

MOTIVI DELLA DECISIONE

Le eccezioni sollevate da parte opposta in ordine alla legittimazione dell'amministratore risultano fondate e devono essere accolte.

Nell'odierno giudizio il Condominio ha proposto opposizione contro il decreto ingiuntivo ottenuto dal precedente amministratore, per il pagamento di pregresse competenze, e – in quella sede – ha avanzato domanda riconvenzionale di restituzione somme e risarcimento danni nei confronti di costui.

Trattandosi di materia sottoposta a mediazione obbligatoria ex art 5 bis D.Lgs 28/2010 le parti – su ordine del giudice - hanno dato corso, non appena statuito sulle richieste di provvisoria esecutorietà del decreto, a procedimento di mediazione, concluso con verbale negativo del 25.9.2018.

Il nuovo difensore dell'opposto, costituito con comparsa 8.1.2020 ha eccepito che nessuna di queste attività fosse stata assistita da idonea delibera assembleare e che l'amministratore le abbia poste in essere in piena autonomia.

L'eccezione circa la legittimazione dell'amministratore a partecipare al procedimento di mediazione su disposizione del giudice nelle cause che, per materia, prevedono tale adempimento come condizione di procedibilità appare ontologicamente diverso dalla eccezione di improcedibilità per mancato esperimento, che si ritiene temporalmente limitata - a pena di decadenza - alla prima udienza di trattazione, sia per il giudice che per le parti (Cass. 32797/2019).

Viceversa l'accertamento della sussistenza delle condizioni che consentono l'avveramento di quella condizione, ove l'accesso alla mediazione sia stato disposto per ordine giudiziale, attiene alla verifica dei requisiti che consentono la legittima prosecuzione del giudizio, ove le parti abbiano correttamente adempiuto ad instaurare nei termini il procedimento di ADR.

In particolare, nell'ipotesi di opposizione a decreto ingiuntivo, questo Giudice ritiene - in linea con parte della giurisprudenza di legittimità e di merito - che competa all'opponente dar attuazione all'ordine del giudice, instaurando legittimamente il procedimento, a pena di improcedibilità della opposizione (in forza delle ragioni espresse da Cass. 23003/2019 e in attesa che sul punto si pronuncino le Sezioni Unite sulla scorta di Cass. 18741/2019).

Era dunque onere del Condominio opponente procedere alla instaurazione del procedimento, adempimento cui l'amministratore ha dato corso come da produzioni effettuate il 29/8/2018.

A seguito dell'eccezione sollevata dall'opposto, è emerso che l'amministratore abbia agito non sorretto da alcuna delibera in proposito, non potendo rilevare a tal fine (e neanche a quelli successivi di cui si dirà, relativi alla fase giudiziale) la circostanza che costui all'assemblea 13.7.2018 abbia informato i presenti della avvenuta notifica del

decreto da parte del precedente amministratore e della proposizione della opposizione, trattandosi di mera informativa cui non è conseguita alcuna delibera dell'organo collegiale.

Con riguardo poi, al procedimento di ADR, non potrà non rilevarsi quanto statuito dall'art. 71 quater disp.att.c.c. e assai di recente chiarito dalla suprema Corte: "L'art. 71 quater disp. att. c.c., comma 3, lettera, porta, allora, a concludere, identicamente a quanto sostenuto dal Tribunale di Roma, che la condizione di procedibilità della "controversie in materia di condominio" non possa dirsi realizzata allorchè, come avvenuto nel caso in esame, all'incontro davanti al mediatore l'amministratore partecipi sprovvisto della previa delibera assembleare da assumere con la maggioranza di cui all'art. 1136 c.c. comma 2, non essendo in tal caso "possibile" iniziare la procedura di mediazione e procedere con lo svolgimento della stessa, come suppone il D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, art. 8, comma 1. Non rileva nel senso di escludere la necessità della delibera assembleare ex art. 71 quater disp. att. c.c., comma 3, il fatto che si tratti, nella specie, di controversia che altrimenti rientra nell'ambito delle attribuzioni dell'amministratore, in forza dell'art. 1130 c.c., e con riguardo alla quale perciò sussiste la legittimazione processuale di quest'ultimo ai sensi dell'art. 1131 c.c., senza necessità di autorizzazione o ratifica dell'assemblea. Pur in relazione alle cause inerenti all'ambito della rappresentanza istituzionale dell'amministratore, questi non può partecipare alle attività di mediazione privo della delibera dell'assemblea, in quanto l'amministratore, senza apposito mandato conferitogli con la maggioranza di cui all'art. 1136 c.c., comma 2, è altrimenti comunque sprovvisto del potere di disporre dei diritti sostanziali che sono rimessi alla mediazione, e, dunque, privo del potere occorrente per la soluzione della controversia (arg. da Cass. Sez. 3, 27/03/2019, n. 8473). Tale evenienza non corrisponde, dunque, all'ipotesi contemplata dal D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, art. 5, comma 2 bis, il quale dispone che "quando l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità

della domanda giudiziale la condizione si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l'accordo", in quanto, ancor prima che mancato, qui l'accordo amichevole di definizione della controversia è privo di giuridica possibilità. Spetta infatti all'assemblea (e non all'amministratore) il "potere" di approvare una transazione riguardante spese d'interesse comune, ovvero di delegare l'amministratore a transigere, fissando gli eventuali limiti dell'attività dispositiva negoziale affidatagli (cfr. Cass. Sez. 2, 16/01/2014, n. 821; Cass. Sez. 2, 25/03/1980, n. 1994)." (Cass. 10846/2020 e, fra le pronunce di merito, Trib. Roma sez. V 10.9.2018 n. 17024)

Non potrà non rilevarsi che l'instaurazione del procedimento e la partecipazione al primo incontro di mediazione, in assenza di espresso mandato assembleare, appare tamquam non esset (ed insuscettibile di ratifica, aldilà del tempo in cui tale ratifica interviene), poiché in quella sede l'amministratore che agisca iure proprio è privo del potere di disporre dei diritti sostanziali in contesa e, dunque, di introdurre l'istanza e di partecipare all'incontro volto alla transazione su quei diritti.

Né si potrà ritenere quel potere suscettibile di ratifica, una volta concluso il procedimento e venuta meno la condizione di procedibilità (anche non voler considerare, poiché aspetti rilevabili ad istanza di parte, che la delibera 29.1.2020 è stata assunta su argomento non all'ordine del giorno e con maggioranze inidonee), così come – a fronte di erronea introduzione del procedimento per negligenza dell'istante – non si potrà ritenere reiterabile la concessione del termine (Trib. Massa 20 luglio 2018 n. 546).

Il disposto attuativo di cui all'art. 71 quater disp. att. c.c. prevede pertanto la necessità che l'assemblea conferisca all'amministratore il potere di partecipare (e, a maggior ragione, di dar inizio) al procedimento di mediazione per ogni controversia, anche quelle che ai sensi del combinato disposto dagli artt. 1130 e 1131 c.c. rientrerebbero nella sua sfera di legittimazione autonoma, anche se merita rilevare che

l'odierna controversia , sia per gli aspetti volti a paralizzare la domanda monitoria, sia per quelli azionati in via riconvenzionale (competenze del precedente amministratore e domanda di risarcimento dei danni da costui provocati) non rientrerebbe comunque nelle materie per cui all'amministratore può essere riconosciuto un autonomo potere di gestione della lite (arg. da Cass. 12525/2018).

Da quanto sin qui argomentato, consegue l'improcedibilità dell'opposizione e delle domande riconvenzionali con la stessa avanzate.

Va peraltro rilevato che le ragioni sin qui evidenziate pregiudicherebbero anche l'ammissibilità della domanda giudiziale, posto che si tratta di controversia che esula dai poteri dell'amministratore, che la carenza di legittimazione può essere rilevata d'ufficio o eccepita in qualunque fase e grado, che l'eccezione è stata svolta in comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata in data 8.1.2020, che in data 27.1.2020 si è tenuta udienza di discussione (all'esito della quale la causa è stata rimessa in istruttoria) e che la delibera con cui l'assemblea ratifica l'operato dell'amministratore è stata assunta il 29.1.2020: poiché l'eccezione è stata sollevata dal convenuto era onere della parte produrre immediatamente la delibera di ratifica, sì che quella assunta in data posteriore alla udienza successiva alla sollevata eccezione deve ritenersi tardiva (arg. da Cass. 12525/2018 e Cass. 2179/2011).

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte opponente; tenuto conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate sono liquidate in misura prossima ai minimi di scaglione di cui al D.M. 55/2014 e succ. mod., avuto riguardo allo scaglione di valore sino a 26.000 euro, indicato da parte opponente quale valore delle domande avanzate

P.Q.M.

Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe

Dichiara improcedibile l'opposizione e le ulteriori domande, avanzate in via riconvenzionale, dal Condominio [redacted], con conferma del decreto ingiuntivo 127/2018 di questo Tribunale

Condanna Condominio [redacted] a rifondere a parte opposta le spese di lite che liquida in € 3.228,00 (438 studio, 370 introduttiva, 1.120,00 trattazione, 13000 decisionale) oltre spese generali 15%, cnpa e iva di legge, se dovuta, spese così determinate in forza del D.M. 55/2014

Così deciso dal Tribunale di Massa il 27/07/2020

Il Giudice

Massimo Ginesi